

**NATURA GIURIDICA  
DEI DIRITTI DI IMPIANTO E DI REIMPIANTO.  
BENI MOBILI O IMMOBILI? CONSEGUENZE**

Relatore:

dott. Domenico CAVALLO, Master post laurea  
« Droit du Vin et des Spiritueux »  
Università di Reims Champagne – Ardenne

<b>INDICE DELLE ABBREVIAZIONI</b>	<b>3</b>
<i>Ringraziamento</i>	<b>3</b>
<i>Avvertenze</i>	<b>3</b>
1. Cosa sono i diritti d’impianto?	<b>4</b>
2. La distinzione tra diritti d’impianto e di reimpianto	<b>5</b>
3. Diritti reali o personali?	<b>7</b>
4. Beni corporali o incorporali?	<b>7</b>
5. Il carattere mobiliare o immobiliare dei diritti d’impianto e di reimpianto	<b>8</b>
6. Conseguenze: valore patrimoniale o entità extra-patrimoniale?	<b>11</b>
7. Il futuro?	<b>12</b>

## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

<i>3<sup>e</sup> civ.</i>	Terza Sezione civile
<i>Ann. loyers</i>	Annales des loyers
<i>AOP</i>	Appellazione d'Origine Protetta
<i>Bull. civ.</i>	Bulletin des Chambres Civiles de la Cour de cassation
<i>CA</i>	Corte d'appello
<i>Cass. civ.</i>	Cour de cassation, Sezione civile
<i>CE</i>	Comunità Europea
<i>CEDU</i>	Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
<i>cod. civ. fra.</i>	Codice Civile francese
<i>cod. civ. ita.</i>	Codice Civile italiano
<i>Corte giust.</i>	Corte di Giustizia delle Comunità Europee
<i>D.</i>	Recueil Dalloz
<i>Dict. perm. entr. agr.</i>	Dictionnaire permanent entreprise agricole
<i>IGP</i>	Indicazione Geografica Protetta
<i>OCM</i>	Organizzazione Comune del Mercato (vitivinicolo)
<i>Raccolta</i>	Raccolta della Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
<i>RD rur.</i>	Revue de Droit Rural
<i>Rev. Arch</i>	Revue Archéologique
<i>RTD Com.</i>	Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
<i>Rev. Loyers</i>	Revue des Loyers

### ***Ringraziamento***

Mi permetto di ringraziare il Presidente dell'UGIVI, Avvocato Pietro Caviglia, per il gradito invito a partecipare a questo seminario giuridico, iscritto nella prestigiosa cornice del Vinitaly, e che rinnova il mio entusiasmo nello studio ed interpretazione delle tematiche del settore.

### ***Avvertenze***

L'oggetto del mio intervento rappresenta un estratto del primo capitolo della mia tesi di post laurea, redatta in francese e coordinata dal Professore Pierre Berlioz, e che sarà discussa il prossimo giugno alla Facoltà di Diritto dell'Università di Reims Champagne-Ardenne.

Per questo motivo, oltre alla legislazione comunitaria, le fonti che ho raccolto per questo studio sono prevalentemente la dottrina e la giurisprudenza francesi. Non mancheranno tuttavia i riferimenti al Codice Civile italiano, che molto risente della tradizione codicistica francese<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Le molte similitudini sono dovute alla loro origine comune, costituita dal codice napoleonico. Infatti il code civil des français o Code Napoleon era la base del codice civile italiano del 1865. Sarebbe auspicabile un codice civile unificato, vista la parentela con i cugini francesi e le esigenze del diritto comunitario, che impongono norme aventi valore in tutta europa. Sulle recenti istanze riformiste che hanno preso le mosse da siffatte constatazioni, G. ALPA, E. N. BUCCICO, *La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo : materiali dei seminari 2001*, Milano, 2002.

## 1. Cosa sono i diritti d'impianto?

I diritti di impianto sono delle autorizzazioni amministrative. Il loro ottenimento è particolarmente ambito, poiché essi permettono la costituzione di una coltura agricola, ed in particolare di un vigneto. La storia ci insegna che i diritti di impianto nascono come una forma d'intervento del potere pubblico all'interno della sfera dei privati<sup>2</sup>: il primo ad aver introdotto una simile forma di controllo fu l'Imperatore Domiziano nel 92 d.C., il quale – scrive Svetonio – « vietò, in Italia, ogni nuova piantagione di vite ed ordinò, nelle province, d'estirpare almeno la metà dei vigneti »<sup>3</sup>. Delle misure dello stesso genere furono adottate nel corso delle epoche successive, quando una pressione più o meno forte venne esercitata dalle autorità pubbliche sugli attori della viticoltura, tanto per ridurre la quantità di vino prodotto, tanto per migliorarne la qualità<sup>4</sup>. Col passare del tempo la forma e la sostanza di questi provvedimenti ha subito una profonda evoluzione, ma i diritti d'impianto restano ancora oggi una misura pubblica di pianificazione dell'attività privata, ed è proprio da qui che deve partire la loro analisi.

Ora, le autorizzazioni amministrative possono avere duplice natura: personale o reale<sup>5</sup>. Le autorizzazioni personali sono attribuite in funzione delle attitudini, appunto, personali del richiedente (come si dice, *intuitu personae*), mentre un'autorizzazione reale è accordata sulla base delle caratteristiche del bene per il quale è l'autorizzazione richiesta (trattandosi di una superficie agricola, potremmo dire *intuitu terrae* o *intuitu fundi*). In linea di massima, l'autorizzazione reale è sempre cedibile, laddove quella personale sarà disponibile solamente per colui che ne beneficia: l'autorizzazione personale è dunque, almeno in principio, inalienabile<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *RD rur.*, gennaio 1991, p. 2.

<sup>3</sup> S. REINACH, *La mévente des vins sous le Haut-Empire romain*, in *Rev. Arch.* 1901, p. 354 – 355. L'obiettivo dell'editto citato era di riequilibrare la produzione cerealicola, fortemente in ribasso, e quella vitivinicola, che conosceva a quell'epoca un'impressionante superproduzione.

<sup>4</sup> Potremmo citare il celebre editto del duca Filippo di Borgogna, detto l'Ardito, che nel 1395 proscrisse l'uso del vitigno Gamay per la produzione di vino rosso, favorendo invece l'impiego del Pinot. Le ragioni di questa misura, apparentemente qualitative (il Gamay, prodotto in quantità tre volte superiori al rendimento del Pinot, veniva nell'editto qualificato come spregevole), furono invece una crisi commerciale che si era abbattuta sulla regione (D. DENIS, *Les plantations des vignes, Montesquieu et l'Administration*, in *RD rur.*, agosto – settembre 1995, p. 387). Alla stessa maniera vale la pena di citare l'editto emanato da Cosimo III de' Medici, il quale delimitò la zona di appellazione del Chianti per promuovere il prodotto locale e preservarlo dalla ormai costante aggressione della frode. Chi l'avrebbe mai detto che il provvedimento del Granduca di Toscana avrebbe costituito lo zoccolo duro dell'attuale delimitazione di una delle zone vitivinicole più importanti al mondo? (G. MELONI, J. SWINNEN, *Le capital historique des AOC*, conferenza « Les AOC à l'épreuve de la nouvelle OCM vitivinicole », Facoltà di Diritto dell'Università di Reims Champagne – Ardenne, 23 novembre 2010.

<sup>5</sup> A. BERNARD, *L'autorisation administrative et le contrat de droit privé*, in *RTD Com.*, 1987, p. 1 – 38.

<sup>6</sup> A titolo eccezionale, un terzo potrebbe ricevere un'autorizzazione personale solamente tramite la mediazione dell'Amministrazione competente; altrimenti sarà costretto a richiedere una nuova autorizzazione.

Sarebbe tuttavia errato d'inscrivere i diritti d'impianto nella categoria delle autorizzazioni pubbliche *tout court*. La ricerca della loro esatta definizione<sup>7</sup> e lo studio della loro natura giuridica<sup>8</sup> hanno alimentato un ricco dibattito in seno a dottrina e giurisprudenza, le quali si sono sovente trovate in disaccordo. Il legislatore nazionale poi ha assunto un atteggiamento tipicamente passivo, salvo attendere l'intervento delle disposizioni di diritto comunitario derivato per prendere posizione.

In questo scenario, il giudice di merito si è fatto pioniere, emettendo delle decisioni che hanno vivacizzato e talvolta sconvolto il dibattito in materia. È dunque normalissimo che questi istituti pubblici, in mancanza di una disciplina organica, siano stati oggetto della giurisdizione privatistica, dati i molteplici meccanismi di diritto privato che i diritti di impianto mettono in moto.

## 2. La distinzione tra diritti d'impianto e di reimpianto

È un dato costante che le amministrazioni che controllano ed eventualmente concedono i diritti di impianto, in Italia come in Francia, offrano una distinzione netta tra i due<sup>9</sup>. I viticoltori possono beneficiare di due tipi di diritto d'impianto, ognuno con la propria funzione e denominazione. Si può sia richiedere il diritto di costituire un vigneto *ex novo*, che chiameremo "diritto d'impianto"; sia il diritto di impianto in seguito alla (o in previsione della) estirpazione del vitigno, che chiameremo diritto di reimpianto. In altri termini, il primo comporta la creazione di una superficie coltivabile fino ad allora non esistente, mentre il secondo è destinato ad assicurare la manutenzione o la ricostituzione di un vigneto già esistente<sup>10</sup>.

In primo luogo, dunque, ogni vitigno prende il via con un diritto d'impianto. Sarà in seguito ad estirpazione che sarà eventualmente accordato un diritto di reimpianto. A partire da questa semplice constatazione, si può cogliere l'originalità di queste autorizzazioni amministrative. Proviamo, ad esempio, a fare un paragone con il permesso di costruire degli immobili: i diritti di impianto conferiscono al loro titolare la facoltà di trasformare una terra in vigneto, un po' come il permesso di costruire autorizza la realizzazione di un immobile su di un terreno libero. Tuttavia, se il permesso di costruire esaurisce la sua funzione in seguito alla realizzazione dell'immobile, il

---

<sup>7</sup> Distinguendo i diritti d'impianto da quelli di reimpianto.

<sup>8</sup> Innanzitutto se si tratta di autorizzazioni concesse *intuitu personae* o *intuitu terrae*; poi se si tratta di bene corporali o incorporali, mobili o immobili, patrimoniali o non patrimoniali.

<sup>9</sup> M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *RD rur.*, gennaio 1991, p. 3.

<sup>10</sup> Secondo una formula tanto sintetica quanto fortunata di E. AGOSTINI, F. ROUSSEL, *Les droits de replantation (à propos de l'arrêt Mazoyer)*, in *D.* 2001, p. 1813, «sia si tratta della costituzione di una vigna, sia della sua manutenzione. »

diritto d'impianto ha il potere di "rinascere dalle sue ceneri" sottoforma di diritto di reimpianto, una volta che il suo titolare abbia ottenuto l'autorizzazione di estirpare la vigna<sup>11</sup>.

Sulla base di questa constatazione, taluni hanno ripudiato la distinzione terminologica anzidetta e considerano che i diritti d'impianto sarebbero in realtà una categoria generale che racchiude al suo interno anche i diritti di reimpianto<sup>12</sup>. Ma non possiamo non riconoscere la differenza sussistente tra diritti d'impianto e di reimpianto, se osserviamo la loro funzione pratica. I diritti d'impianto sono delle autorizzazioni concesse a titolo gratuito o oneroso<sup>13</sup> ad un beneficiario, che sarà il solo a poter piantare; pertanto bisognerebbe qualificarli di natura personale, *intuitu personae* e, di conseguenza, indisponibili. Al contrario, i diritti di reimpianto sembrano riposare sull'*intuitu fundi*, e dunque di natura reale, dacché il loro titolare potrà certo estirpare e ripiantare la vigna, ma potrebbe anche decidere di rivendere il suo diritto di reimpianto. Insomma, i diritti di reimpianto sono necessariamente cedibili<sup>14</sup>.

La natura cedibile dei diritti di reimpianto è oggi consacrata nel Regolamento (CE) N° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 – quinta e penultima OCM vitivinicola<sup>15</sup> – che ha stabilito che "i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda all'interno dello stesso Stato Membro"<sup>16</sup>. Questa disposizione è stata conservata nel passaggio alla legislazione vigente, ovverosia nel Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, che incorpora integralmente il contenuto della sesta – ed a questo punto ultima – OCM vitivinicola, Regolamento (CE) N° 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008<sup>17</sup>. Si è trattato, in sostanza, del travaso della OCM vitivinicola all'interno dell'OCM unica<sup>18</sup>.

---

<sup>11</sup> M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *RD rur.*, gennaio 1991, p. 12, 17.

<sup>12</sup> E. AGOSTINI, F. ROUSSEL, *Les droits de replantation (à propos de l'arrêt Mazoyer)*, in *D.* 2001, p. 1814 – 1815.

<sup>13</sup> J.-M. BAHANS, M. MENJUCQ, *Droit de la vigne et du vin – Aspects juridiques du marché vitivinicole*, Paris, 2010, p. 181 – 182.

<sup>14</sup> In Italia come in Francia, questa situazione è il risultato di un'evoluzione legislativa che ha fatto trasmigrare i diritti di reimpianto dal diritto pubblico al diritto privato (J. ROZIER, *Code du Vin*, Paris, 1957, n° 343, p. 219 e seguenti.), permettendo di distinguerli dai diritti d'impianto. In Francia, l'atto fondatore dei diritti di reimpianto è il Décreto n° 53-977 del 30 settembre 1953, relativo all'organizzazione ed al risanamento del mercato del vino ed all'orientamento della produzione viticola. Codesto decreto considerava i diritti di reimpianto inalienabili allo stesso titolo che i diritti d'impianto. Infatti, i diritti di reimpianto non potevano esercitarsi su un terreno agricolo differente da quello che era stato interessato dall'estirpazione della vigna. Il regime è stato man mano liberalizzato grazie agli interventi del legislatore comunitario: *infra* le due note che seguono.

<sup>15</sup> Sebbene questa locuzione sia entrata nel gergo comune degli specialisti in materia, tecnicamente bisognerebbe parlare di "organizzazione comune del mercato vitivinicolo".

<sup>16</sup> Articolo 4, paragrafo 4.

<sup>17</sup> Articolo 92, paragrafo 5. Nondimeno, il paragrafo 5 esordisce con la seguente clausola di riserva: "in deroga al paragrafo 3". Il paragrafo 3 recita: "I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati. Gli Stati Membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione". Ad esempio, la Provincia autonoma di Trento autorizza il trasferimento di diritti di reimpianto provenienti dalle riserve di altre Regioni o Province autonome, nel rispetto di determinate condizioni. Viceversa i diritti di reimpianto generati dall'estirpazione di vigneti ubicati in Trentino potranno essere utilizzati solo in provincia di Trento (C. ZANETTI, *Il diritto d'impianto vigneti esteso da cinque a otto anni dall'estirpazione*, in *Terra Trentina*, 2001, p. 26).

<sup>18</sup> Siffatta operazione è stata realizzata dal più recente dei provvedimenti in materia di diritto comunitario vitivinicolo, e cioè il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009.

### 3. Diritti reali o personali?<sup>19</sup>

Di primo acchito si potrebbe credere che sia i diritti d'impianto che di reimpianto rifuggano l'appartenenza ad una di queste due "famiglie"<sup>20</sup>: come vedremo, le autorizzazioni amministrative sono per vocazione dei diritti incorporei, quindi non potrebbero riunirsi ad un supporto materiale. È stato affermato che non sarebbero nemmeno dei diritti personali, non essendo possibile che un titolare possa esercitarli "contro" una persona, allo stesso titolo di un credito o di un'obbligazione. Ma se non si tratta di diritti reali, né di diritti personali, come li dobbiamo qualificare? È stata avanzata da qualche commentatore la vicinanza ai diritti intellettuali, che a loro volta non possono essere qualificati dei diritti reali, né dei diritti personali<sup>21</sup>. È stata addirittura azzardata la rassomiglianza al fondo di commercio, bene mobile di natura incorporea ai quali è collegato un diritto di godimento<sup>22</sup>.

Ma rinunciare ad una qualifica che rispecchi le nozioni giuridiche tradizionali crea il rischio di etichettare i diritti d'impianto e di reimpianto come qualcosa di *sui generis*, soluzione tanto semplicistica quanto pericolosa. Malgrado l'inevitabile originalità dei diritti d'impianto e di reimpianto, bisogna insomma sforzarsi di cercare di incasellarli tra le categorie che ci sono già note<sup>23</sup>.

### 4. Beni corporali o incorporali?

La natura incorporea o immateriale dei diritti d'impianto e di reimpianto si deduce dalla semplice appartenenza alle autorizzazioni amministrative. S'impone che tutto ciò che è astratto non può fisicamente toccarsi, secondo la distinzione classica tra *res corporalis* e *res incorporalis*<sup>24</sup>.

Siamo d'accordo: i diritti d'impianto e di reimpianto sono beni incorporali. Come i beni corporali o materiali, anche i beni incorporali possono essere mobili o immobili, qualora esista un

---

<sup>19</sup> Un diritto reale è all'origine di un rapporto diretto tra una persona ed un oggetto, mobile o immobile. In questo binomio, il titolare a la facoltà unilaterale di esercitare il diritto reale nonché di rinunziarvi. Un diritto personale costituisce un potere giuridico che una persona può esercitare a detrimento di un'altra persona per richiederne una prestazione (un credito, un'obbligazione, eccetera). (M. DE JUGLART, *Leçon de Droit Civil, Tome I*, Paris, 1967, n° 171).

<sup>20</sup> P. DEVARENNE, *Nature juridique des droits de plantation et de replantation*, in *RD rur.*, 1996, p. 325.

<sup>21</sup> P. DEVARENNE, *Nature juridique des droits de plantation et de replantation*, in *RD rur.*, 1996, p. 324.

<sup>22</sup> H. CARTEL, *L'émergence des valeurs incorporelles*, in *RD rur.*, juin 2010, dossier 9, p. 8.

<sup>23</sup> In conformità alla dottrina maggioritaria (nonché della giurisprudenza della CEDU) secondo la quale i diritti – come di diritti d'impianto e reimpianto – sono dei beni. A questo proposito, l'Associazione "H. CAPITANT degli amici della cultura francese" a recentemente messo a punto un progetto di riforma del Secondo Libro del Codice Civile francese relativo ai beni: in questo testo, è stata definitivamente abbandonata l'espressione "dei diritti e dei beni". Nella nuova formulazione si legge solamente "dei beni".

<sup>24</sup> M. BRETONNE, *I fondamenti del diritto romano – Le cose e la natura*, Roma – Bari, 1999.

legame tra il “diritto” in questione e una “cosa”, alla quale il diritto si riferisce<sup>25</sup>. Insomma, i diritti d’impianto e di reimpianto sono tanto dei beni mobili, tanto dei beni immobili, a seconda dell’entità fisica alla quale essi sono collegati.

## 5. Il carattere mobiliare o immobiliare dei diritti d’impianto e di reimpianto

Qual’è quest’entità fisica? Preliminarmente il suolo coltivato in quanto vigna ed in particolare le piante di vite che ne ricoprono la superficie.

Sia in diritto italiano che francese, il carattere immobile della terra coltivata non si discute<sup>26</sup>. Lo stesso vale per il carattere immobile delle piante di vite, che si desume dal combinato disposto di due principi fondamentali ad entrambe le codificazioni: innanzitutto, trattandosi di frutti naturali, finché non avviene la separazione dal terreno, essi fanno parte della cosa<sup>27</sup>. La teoria dell’accessione, poi, consolida tale concetto poiché la proprietà del suolo si estende al sopra ed al sotto di questo, come ben espresso nel brocardo *accessorium sequitur principale*<sup>28</sup>.

Ora, cerchiamo il legame che s’instaura tra i diritti d’impianto o di reimpianto e queste due entità fisiche immobili (che potremo d’ora in avanti definire come vigna *tout court*). Possiamo isolare almeno tre teorie.

I – L’articolo 517 cod. civ. fra. enuncia che i beni possono essere qualificati immobili sia per natura che per destinazione, che per l’oggetto al quale si prestano. L’articolo 526 cod. civ. fra. enumera gli immobili per oggetto, all’interno della quale non figurano i diritti d’impianto e di reimpianto. Tuttavia questa lista non è esaustiva; inoltre, la giurisprudenza precisa che un’autorizzazione amministrativa può rivestire carattere immobiliare<sup>29</sup>. Sarebbe tutto facile. Ma la reazione della dottrina non è univoca: taluni preferiscono parlare di diritti di impianto e reimpianto come di beni immobili per natura<sup>30</sup>. Le basi di questa teoria sono valide, ma non abbastanza convincenti.

---

<sup>25</sup> J. CARBONNIER, *Droit civil : introduction – Tome 3, Les biens*, Paris, 1990, n° 83.

<sup>26</sup> Articolo 817 cod. civ. ita., che esordisce così: “Sono beni immobili il suolo [...]”. Suo omologo è l’articolo 518 cod. civ. fra.

<sup>27</sup> Articolo 820 cod. civ. ita., 1° comma, secondo il quale “sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa [...] come i prodotti agricoli”. Inoltre, al 2° comma, è affermato che “finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa”. Parimenti l’articolo 520 cod. civ. fra.

<sup>28</sup> L’articolo 934 cod. civ. ita., intitolato “Opere fatte sopra o sotto il suolo”, stabilisce che “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”. Allo stesso modo, l’articolo 552 cod. civ. fra.

<sup>29</sup> Cass. civ. del 15 luglio 1952.

<sup>30</sup> J.-J. CARRE, *Plantation par le preneur sur le sol du bailleur – Droits de chacune des parties sur la plantation et sur le droit de plantation*, in *RD rur.*, 1997, p. 493.



II – Altri autori<sup>31</sup> optano invece per il carattere mobile, facendo leva sull'articolo 528 cod. civ. fra., secondo il quale “sono mobili per natura i beni che possono trasportarsi da un luogo all'altro”. Se la mobilità è l'elemento caratterizzante la natura mobile di un bene, il diritto di reimpianto, alienabile, sembra infatti essere un bene mobile per natura. Saremmo quindi in presenza di un bene mobile incorporale suscettibile di staccarsi dall'immobile al quale era stato originariamente attribuito. Questi commentatori cercano di confortare la loro tesi, affermando che i diritti di reimpianto, ceduti a titolo gratuito, fanno capo al regime delle donazioni di beni mobili; che sfuggono alle regole sulla trascrizione dei beni immobili; che vanno considerati alla stregua dei fondi di commercio<sup>32</sup> eccetera. Insomma, i diritti di impianto e reimpianto sarebbero beni mobili indipendentemente dalla natura immobile della vigna, la quale non sarebbe altro che un'interfaccia, un intermediario obbligato tra l'autorità che concede il diritto ed il beneficiario dello stesso. Sono due i motivi che ci obbligano a scartare anche questa teoria: *in primis*, se questo ragionamento è valido per i diritti di reimpianto, lascia fuori i diritti d'impianto, che sono in principio inalienabili. *In secundis*, l'articolo 528 cod. civ. fra. è una base giuridica impropria: esso, infatti, concerne soltanto i beni mobili per natura, sicché la rappresentazione dei diritti d'impianto e di reimpianto è ancora una volta parziale.

III – La terza teoria prende le mosse da una giurisprudenza risalente al 1800, secondo la quale “lo stato attuale della cosa determina la sua qualità attuale di bene mobile o immobile”<sup>33</sup>. Da questo punto, si sviluppa un orientamento che giustifica – questa volta in maniera più circostanziata – il carattere immobile dei diritti d'impianto e di reimpianto; orientamento che, come vedremo poc'anzi, si consolida come dato attuale ed indiscutibile<sup>34</sup>.

La risposta al dilemma è la seguente: bisogna concepire i diritti d'impianto e reimpianto come dei beni mobili ed al tempo stesso immobili, a seconda di quello che la giurisprudenza ha definito “lo stato attuale della cosa”<sup>35</sup>.

Nel momento in cui la vigna è incorporata al terreno, il diritto d'impianto risulta immobile poiché esso si attaglia alla vigna stessa, senza della quale il diritto d'impianto non avrebbe motivo di esistere. Al contrario, quando la vigna è estirpata, il diritto di reimpianto conserva la vocazione a “farsi” immobile ma, fino a quando le piante della vigna non saranno nuovamente innestate al

---

<sup>31</sup> M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *RD rur.*, gennaio 1991, p. 1. P. DEVARENNE, *Nature juridique des droits de plantation et de replantation*, in *RD rur.*, 1996, p. 323. A. DE BROSES, *Droits de replantation et droit rural*, in *Bull. AIDV*, aprile 2002, n° 28.

<sup>32</sup> Cfr. *supra*, nota 18.

<sup>33</sup> Cass. civ. 2 febbraio 1842 ; Cass. civ. 3 luglio 1844.

<sup>34</sup> J.-M. BAHANS, M. MENJUCQ, *Droit de la vigne et du vin – Aspects juridiques du marché vitivinicole*, Paris, 2010, p. 188.

<sup>35</sup> J.-J. CARRE, *Plantation par le preneur sur le sol du bailleur – Droits de chacune des parties sur la plantation et sur le droit de plantation*, in *RD rur.*, 1997, p. 494.

terreno, il diritto trasmigrerà temporaneamente nella categoria dei beni mobili<sup>36</sup>. Insomma il diritto di reimpianto è un diritto d'impianto "volatilizzato", ma pur sempre nel portafogli del suo beneficiario.

Vediamo come la giurisprudenza più recente abbia avuto un ruolo da protagonista nella consacrazione di questa teoria: nel 1996, la Corte di cassazione francese<sup>37</sup> cassa una sentenza della CA di Reims<sup>38</sup> nella quale si affermava erroneamente che "ai diritti d'impianto ed il loro corollario, i diritti di reimpianto dopo estirpazione, bisogna attribuire carattere mobile"<sup>39</sup>. I giudici di cassazione parigini, oltre a rifiutare quest'assunto, hanno avuto la cura di precisare che i diritti d'impianto ma soprattutto i diritti di reimpianto non possono essere attribuiti ad un coltivatore diretto, proprietario o locatario che sia, esclusivamente in funzione della sua persona. Abbiamo qui i prodromi della negazione *in toto* della natura *intuitu personae* dei diritti d'impianto e di reimpianto<sup>40</sup>, per favorire la concezione *intuitu fundi*, che non tarda ad arrivare.

La conferma definitiva di quest'orientamento arriva infatti nel 1999<sup>41</sup> e nel 2000<sup>42</sup>, quando i giudici di cassazione ritengono i diritti d'impianto e reimpianto incorporati "esclusivamente al fondo che costituisce supporto della coltivazione viticola" e non alla persona del coltivatore diretto, beneficiario delle autorizzazioni amministrative. Ciò implica irrefragabilmente che questi diritti costituiscono degli accessori immobili del fondo, poiché vi sono incorporati in seguito all'innesto delle piante di vite, di cui costituiscono a loro volta elemento accessorio indissociabile<sup>43</sup>.

In definitiva, i diritti di impianto e reimpianto sono un bene accessorio tanto del fondo agricolo che delle piante di vite, il che fa di loro un bene indiscutibilmente immobile. Ritroviamo, insomma, la regola *accessorium sequitur principale*, che permette un'estensione interpretativa dell'enunciata terza teoria, poiché permette di considerare beni immobili non solamente i diritti di impianto, ma anche quelli di reimpianto.

---

<sup>36</sup> J.-F. WEBER, *Droits de replantation et bail rural : conclusions de l'avocat général dans l'affaire Dethune* (Cass. 3<sup>e</sup> civ., 17 avril 1996), in *RD rur.*, 1996, p. 225, B. PEIGNOT, *Bail rural : droit de replantation et indemnisation*, in *Rev. Loyers*, 2000, p. 417 – 418.

<sup>37</sup> Cass. 3<sup>e</sup> civ., 17 aprile 1996, affare *Dethune*.

<sup>38</sup> CA di Reims, 9 febbraio 1994.

<sup>39</sup> Tra i sostenitori più convinti di quest'assunto, M. GENINET, *Note*, in *RD rur.*, novembre 1996, p. 410.

<sup>40</sup> D. CAVALLO, *Les droits de (re)plantation : analyse juridique et perspectives*, tesi di master post laurea « D.U. Droit du Vin et des Spiritueux, Università di Reims Champagne – Ardenne (di prossima pubblicazione).

<sup>41</sup> Cass. 3<sup>e</sup> civ., 24 marzo 1999, affare *Jaillant*, Bull. civ., n° 77.

<sup>42</sup> Cass. 3<sup>e</sup> civ., 29 marzo 2000, affare *de Villard*, Bull. civ., n° 71, n° 98-18.974.

<sup>43</sup> Concetto espresso dalla CA di Amiens, 6 marzo 2000, in *Dict. perm. entr. agr.*, Bull. 317 del 23 dicembre 2000, sentenza pronunciata su rinvio di cassazione in seguito alla sentenza del 18 novembre 1998 circa il caso *Pérard (veuve Hautus)*.

## 6. Conseguenze: valore patrimoniale o entità extra-patrimoniale?

I diritti d'impianto e di reimpianto hanno acquisito, nel corso delle epoche, una valenza socio-economica crescente<sup>44</sup>. Se all'origine erano percepiti come delle semplici autorizzazioni senza valore venale, oggi non ci dovremmo stupire se figurassero nei conti di liquidazione matrimoniale o di successioni. L'equazione da tenere a mente è semplice: quanto più un vigneto è prospero, tanto più sarà elevato il valore dei diritti corrispondenti. E maggiore sarà l'interesse dei viticoltori che ne dispongono di farne merce di scambio.

Sicché l'intenso dibattito sul carattere mobile o immobile dei diritti d'impianto e di reimpianto conduce naturalmente ad interrogarsi sulla loro natura patrimoniale o meno<sup>45</sup>.

La questione si è insinuata nelle aule di giustizia: la Corte di cassazione francese ha spesso assimilato i diritti d'impianto e di reimpianto ai "diritti di produzione"<sup>46</sup>. Tale soluzione appare tuttavia scomoda alla dottrina. È infatti un dato di fatto che i "diritti di produzione" (quali le quote latte) non abbiano alcun valore venale: tanto basterebbe per negare l'analogia almeno con i diritti di reimpianto<sup>47</sup>. In questo senso, la dottrina sostiene il rispetto della legislazione comunitaria vigente, che ho già evocato<sup>48</sup>: se è stabilito che i diritti di reimpianto sono alienabili, a titolo gratuito o oneroso, essi hanno necessariamente natura patrimoniale. A ciò si aggiunge un intervento del giudice comunitario, il quale ha negato la tesi dell'assoluta non-patrimonialità<sup>49</sup>. Al massimo, si potrebbe ammettere la natura non patrimoniale dei soli diritti d'impianto.

Ma anche questa possibilità ha scatenato un ampio dibattito, in cui la posta in gioco è di estrema importanza da un punto di vista pratico<sup>50</sup>. Tanto in Italia che in Francia, colui che esegue un miglioramento su un fondo altrui ha diritto ad un'indennità<sup>51</sup>. Ora, secondo il regime speciale

---

<sup>44</sup> M. GENINET, *Du droit de planter la vigne*, in *RD rur.*, janvier 1991, p. 1

<sup>45</sup> J.-M. BAHANS, M. MENJUCQ, *Droit de la vigne et du vin – Aspects juridiques du marché vitivinicole*, Paris, 2010, p. 188.

<sup>46</sup> E. AGOSTINI, F. ROUSSEL, *Les droits de replantation (à propos de l'arrêt Mazoyer)*, in *Recueil Dalloz*, 2001, p. 1815, evidenziano parimenti una profonda differenza funzionale dei "diritti di produire" rispetto ai diritti di impianto e reimpianto: questi ultimi conferiscono liceità alla produzione agricola, nel senso che il richiedente sarà subordinato al loro ottenimento ed alle condizioni fissate dall'autorità concedente: si tratterebbe insomma di una forma di canalizzazione della produzione futura. Al contrario, i "diritti di produzione" latte hanno la precipua funzione di vietare la commercializzazione del prodotto oltre una determinata soglia quantitativa: sarebbe piuttosto una limitazione della produzione già esistente. Per esempio, le quote latte sono delle quantità di riferimento che il produttore potrà smerciare per la vendita: il superamento di questa quantità comporta delle sanzioni per il produttore.

<sup>47</sup> C. DUPEYRON, J.-P. THERON, J.-J. BARBIERI, *Droit agraire : droit de l'exploitation*, Paris, 1994, vol. I, n° 550, p. 353.

<sup>48</sup> *Supra* i Regolamenti (CE) N° 1493/1999 e N° 479/2008 del Consiglio, le cui norme disposizioni sono perfettamente coerenti nell'affermare la facoltà di trasferire i diritti di reimpianto a titolo gratuito od oneroso.

<sup>49</sup> Corte giust., 13 luglio 1989, affare *Wachauf*, in *Recueil*, 1989, p. 2509.

<sup>50</sup> C. PITAUD, D. ROCHARD, *Actualité*, in *RD rur.*, giugno – luglio 2000, p. 310.

<sup>51</sup> Articolo 936 cod. civ. ita., il cui omologo è l'articolo 555 cod. civ. fra.

istituito dal Codice Rurale francese<sup>52</sup>, nell'ipotesi in cui il viticoltore affittuario abbia realizzato la vigna, egli avrà diritto ad un'indennità corrispondente alle spese che egli ha sostenuto per la sua realizzazione nonché per la relativa manodopera<sup>53</sup>. Ma a questo punto, il viticoltore vorrà essere indennizzato anche per i diritti d'impianto che si è personalmente procurato presso l'autorità competente. Egli riterrà, infatti, di aver arricchito considerevolmente il proprietario della terra, il cui patrimonio si sarà infatti accresciuto dei diritti di reimpianto<sup>54</sup>, che costui potrà esercitare in seguito ad estirpazione. Ritenere la non patrimonialità dei diritti d'impianto creerebbe una situazione aberrante per il viticoltore. Costui, infatti, al termine del contratto di locazione, non potrà né conservare i diritti d'impianto, che in virtù della giurisprudenza evocata<sup>55</sup> sono indissolubilmente legati al fondo agricolo, e dunque al suo proprietario (favore dell'*intuitu fundi* sull'*intuitu personae*<sup>56</sup>); né potrà essere indennizzato per la privazione subita<sup>56</sup>.

Insomma, Bruxelles ha fermamente consolidato la natura patrimoniale dei diritti di reimpianto, nondimeno, attendiamo che i giudici della Corte di cassazione francese prendano finalmente in conto l'urgenza di riconoscere, auspicabilmente per via legislativa, anche il carattere patrimoniale dei diritti d'impianto. Questi, in definitiva, rappresentano quel "valore immateriale" del vigneto, costituito dal suo valore estetico, dalla fama del territorio, dal blasone della denominazione, dalla storia e dalla tradizione delle tipologie prodotte.

## 7. Il futuro?

Il Regolamento (CE) N° 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 prevede che a partire dal 1° gennaio 2016, il regime dei diritti d'impianto sarà soppresso<sup>57</sup>. Da tale data, i viticoltori europei non saranno più tenuti a rispettare le condizioni di accesso ai diritti d'impianto, ossia previa

---

<sup>52</sup> V. BARABE-BOUCHARD, M. HERAIL, *Droit rural*, Paris, 2007, p. 13 – 14.

<sup>53</sup> Articolo L. 411-71 del Codice Rurale: "L'indennità è così stabilita: [...] per quanto concerne le piantagioni, l'indennità è pari all'insieme delle spese e del valore della manodopera, valutate alla data in cui ha termine la locazione, che il locatore ha sostenuto".

<sup>54</sup> In questo senso L. LORVELLEC, *L'ouverture sur les marchés et le patrimoine professionnel de l'agriculteur*, in *RD rur.*, avril 1987, p. 166.

<sup>55</sup> Cass. 3° civ., 24 marzo 1999, affare *Jaillant*, Bull. civ., n° 77, Cass. 3° civ., 29 marzo 2000, affare *de Villard*, Bull. civ., n° 71, n° 98-18.974.

<sup>56</sup> J. LACHAUD, *Aspects juridiques et financiers des droits de plantation*, in *Ann. loyers*, luglio 2000, p. 1160 – 1161. A tal proposito, B. PEIGNOT, *Bail rural : droit de replantation et indemnisation*, in *Rev. Loyers*, 2000, p. 421, osserva correttamente che un modo di evitare siffatta ingiustizia consisterebbe « per il locatore eviziato di pretendere che il trasferimento di proprietà delle vigne al conduttore si accompagni di un'alienazione forzata del permesso di piantare. Trattandosi di due operazioni distinte, niente impedirebbe che la seconda intervenga a titolo oneroso », il cui prezzo sarà stabilito di comune accordo o dal giudice in *extrema ratio*. Codesto trasferimento del « permesso di piantare », alla stregua di un'autorizzazione per condurre un taxi o una licenza per la vendita di bevande, risulterebbe l'ennesima conferma del valore patrimoniale dei diritti d'impianto.

<sup>57</sup> È quanto si dispone all'articolo 90 del Regolamento (CE) N° 479/2008, il quale stabilisce che "è vietato fino al 31 dicembre 2015 l'impianto di varietà di uve da vino" (paragrafo 1).

autorizzazione dell'autorità pubblica<sup>58</sup>. Un'ipotesi di proroga fino al 31 dicembre 2018 è eccezionalmente concessa agli Stati membri che ne faranno richiesta<sup>59</sup>.

Insomma, andiamo incontro alla completa liberalizzazione del sistema di gestione del potenziale viticolo, introdotto nel 1972 con la PAC. A contare da tali date fatidiche, infatti, basterà avere la titolarità di un terreno per avviare una produzione viti-vinicola.

La disposizione che segna questo passaggio alquanto brutale è stato da subito fonte di perplessità. Si preconizza infatti uno scenario di sovrapproduzione che mette a rischio l'equilibrio del mercato del vino, sia sotto un'ottica intracomunitaria che extracomunitaria<sup>60</sup>.

Un grido di allarme corale si è dunque levato per impedire l'effettiva sparizione di un corpo di regole che, sebbene abbastanza severo, non ha mai impedito lo sviluppo della viticoltura europea. Anzi, il valore aggiunto dei diritti d'impianto e reimpianto è sempre stato quello di adattare l'offerta alla domanda<sup>61</sup>.

Tra i primi a criticare apertamente questa inquietante misura di soppressione v'è il Cancelliere Tedesco Angela Merkel<sup>62</sup>, seguita dal Presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy<sup>63</sup>. Infine, lo scorso 4 aprile, ho avuto l'onore di prendere parte ad un importante appuntamento di studio e dibattito, tenutosi al Senato di Parigi. In apertura dei lavori, il Ministro francese dell'Agricoltura Bruno Le Maire ha definito la liberalizzazione dei diritti d'impianto "una follia economica, uno sbaglio politico". L'obiettivo dell'incontro è stato centrato: radunare gli esponenti politici dei principali Stati Membri produttori di vino (erano infatti presenti – oltre a quelli francesi – dei parlamentari italiani<sup>64</sup>, spagnoli ed ungheresi) per esprimere la volontà comune di fare pressione su Bruxelles, allo scopo di impedire la scomparsa dei diritti d'impianto. Unanime,

---

<sup>58</sup> Che dunque riveste un ruolo meramente transitorio, come suggerito dalla rubrica del succitato Articolo 90. Per un approfondimento critico, O. SOYER, *Les droits de plantation dans la réforme de l'OCM vitivinicole*, tesi di master post laurea « Droit de la vigne et du vin », Università di Bordeaux IV, 2009.

<sup>59</sup> Nello testo dell'articolo 90 del Regolamento (CE) N° 479/2008 è affermato che "gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018" (paragrafo 5).

<sup>60</sup> Per giustificare una simile decisione, la Commissione Europea considera che i diritti d'impianto e reimpianto costituiscono un freno allo sviluppo del mercato vitivinicolo, soprattutto rispetto ai nuovi paesi produttori di vino (come l'Australia, gli Stati Uniti e, in un futuro prossimo, la Cina). L'Europa è infatti, per il momento, l'unico continente nel quale si prevede una forma di controllo della produzione e della commercializzazione del vino. La politica delle "vigne libere" che si profila all'orizzonte prevederà un'unica condizione per la produzione di vini AOP o IGP: il rispetto del cosiddetto "disciplinare di produzione" (ovverosia l'insieme di quelle condizioni che sottendono all'ottenimento di un prodotto di qualità, quali ad esempio il rispetto di tecniche enologiche specifiche).

<sup>61</sup> Senza dire che i diritti d'impianto non costano nulla né alle istituzioni, né tantomeno ai consumatori.

<sup>62</sup> La Merkel ha espresso la sua netta posizione, in favore del mantenimento dei diritti d'impianto, in occasione del 60° congresso della viticoltura, il 24 marzo 2010 a Stoccarda.

<sup>63</sup> Il quale si è espresso altrettanto chiaramente contro la totale sparizione dei diritti d'impianto, durante un discorso pubblico tenuto in Alsazia lo scorso 18 gennaio 2011. Il Senato di Parigi ha di recente proposto una risoluzione europea nella quale si critica aspramente la decisione della Commissione Europea. Sono emblematiche le primissime parole di questo testo, nella specie: « L'abbandono programmato del regime giuridico dei diritti d'impianto è un errore » (G. CÉSAR, S. SUTOUR, *Proposition de résolution européenne*, Session n° 298 du Sénat, 10 febbraio 2011).

<sup>64</sup> Si è trattato, nella specie, del Sen.re Lorenzo Piccioni, dell'On.le Massimo Fiorio, On.le Susanna Cenni.

poi, è stato il messaggio proveniente dal mondo della viticoltura, francese ed europea: i rappresentanti delle regioni viticole Chianti e Rioja, altrettanto presenti al vertice parigino del 4 aprile scorso, hanno espresso un fragoroso “no” alle “vigne libere”.

Da ultimo, appena due giorni fa, in occasione del discorso inaugurale di questo 45° Vinitaly, il Ministro italiano delle Politiche Agricole Saverio Romano ha riferito in termini chiari di voler “eliminare la norma che riguarda la liberalizzazione dell’impianto di nuove vigne. D’accordo con la Francia, porteremo con forza la nostra voce nell’ambito dell’Unione Europea”<sup>65</sup>.

Non ci resta che sperare, a questo punto, che l’Europa ci ascolti.

---

---

<sup>65</sup> Questa posizione era già stata espressa il suo predecessore On.le Giancarlo Galan (dal 23 marzo 2011 a capo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) il quale, meno di un mese fa, aveva garantito che « l’Italia chiederà fortemente a Bruxelles di ripensare o rivisitare il Regolamento comunitario che dal 2015 prevede la liberalizzazione degli impianti di nuove vigne nell’Unione Europea, cancellando così l’attuale sistema delle licenze produttive. Più ancora di Francia e Germania faremo sentire la nostra voce ».